



Decreto Rep. 2797 - 2010 Prot. n. 54316
Anno 2010 Tit. III Cl. 2 Fasc. 3

OGGETTO: Regolamento didattico di Corso di studio - Emanazione.

IL RETTORE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi di laurea magistrale;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386, ed in particolare l'Allegato 1, punto 4.5 che prevede che per una più facile accessibilità e tempestività "... La pubblicità delle informazioni va assicurata almeno *on line*, attraverso gli strumenti appositi sul sito del Ministero e su quello di ciascuna Università ...";

Visto il decreto del ministro dell'università e della ricerca 31 ottobre 2007, n. 544, relativo alla definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni;

Visto il decreto del direttore generale per l'università 10 giugno 2008, n. 61, relativo all'attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 492 del 5 febbraio 2008;

Visto l'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008;

Visto la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2008, n. 135, relativa all'approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di Studio (Laurea e Laurea Magistrale) attivati secondo il DM 270/04;

Vista la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2008, n. 153, relativa all'approvazione del modello per la sottoscrizione dell'impegno di riservatezza da parte del laureando e alla richiesta di inserire nei regolamenti didattici dei corsi di studio la previsione di tale sottoscrizione;

Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 27 ottobre 2009 in cui è stato approvato il Regolamento didattico del Corso di studio;

Vista la comunicazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 31 agosto 2010, in cui si forniscono le indicazioni precise e corrette per reperire l'Allegato 2 al Regolamento;

Dato atto che si provvederà a sottoporre all'attenzione del Senato Accademico uno schema di Allegato 2 quando, nel nuovo sistema informativo di Ateneo ESSE3+, saranno maggiormente definiti tutti i processi collegati ai requisiti di trasparenza;

Verificato che il Regolamento è conforme al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

DECRETA

art. 1. di approvare il seguente Regolamento Didattico di Corso di studio afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia:

- "Regolamento Didattico del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia" (Classe LM-41),

dando atto che il Regolamento Didattico del Corso di studio costituisce parte integrante del presente decreto, ed entra in vigore dall'anno accademico 2010/2011;

art. 2. di dare atto che per Allegato 1, parte integrante del Regolamento, si intende il relativo ordinamento didattico pubblicato alla pagina del sito di Ateneo http://www.unipd.it/regolamento_didattico/index.htm e nel repertorio dell'Albo ufficiale di Ateneo, e che per Allegato 2 s'intende l'insieme delle informazioni descritte all'art. 3, comma 2, del Regolamento;

art. 3. di incaricare la Facoltà di Medicina e Chirurgia a rendere disponibile on-line attraverso il proprio sito web, all'inizio dell'anno accademico, le informazioni previste dall'Allegato 2 provvedendo altresì costantemente e sollecitamente all'aggiornamento delle stesse;

art. 4. di dare atto che l'efficacia del presente decreto è subordinata alla pubblicazione e all'aggiornamento dell'Allegato 2 sul sito internet della Facoltà, incaricando il Preside di adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;

art. 5. di incaricare il Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta Formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 29 settembre 2010



Il Rettore
Giuseppe Zaccaria
IL PRO-RETTORE VICARIO
Prof. Francesco Gnesotto

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia afferisce alla Classe LM-41 "Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia", di cui al D.M. 16 marzo 2007 (GU n. 157 del 9-7-2007 - Suppl. Ordinario n.155).
2. Il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia si svolge nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di seguito indicato con CCLM.
3. L'ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e competenze di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 4.
3. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è stabilito annualmente in base alla programmazione nazionale, tenuto conto della disponibilità di personale docente e tecnico, di strutture didattiche (aule e laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di tirocinio, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell'articolo 3 della Legge 2 agosto 1999, n. 264, ed è reso noto annualmente nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo.
4. Per l'ammissione al corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia gli aspiranti devono sostenere una prova di ammissione, e collocarsi utilmente in graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Facoltà Medicina e Chirurgia e dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di laurea magistrale avverrà secondo le disposizioni stabilite annualmente dal

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e rese note attraverso l'avviso per l'ammissione.

5. Agli studenti che siano stati ammessi con una votazione inferiore a quella minima prefissata, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di Corso con la frequenza del corso di Fisica e Biofisica per l'obbligo formativo di Matematica e Fisica; di Chimica e Propedeutica Biochimica per l'obbligo formativo di Chimica; di Scienze Umane per l'obbligo formativo di Logica. Al termine di tali corsi lo studente dovrà inoltre superare una prova di accertamento.
6. Lo studente che al termine del primo anno di Corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati, ai sensi dell'art. 16, c. 4 del RDA

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia può essere replicato in quattro corsi secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. La replica dei corsi viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del CCLM, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 180 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.
Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei seguenti Dipartimenti dell'Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia fa riferimento:
 - Chimica Biologica
 - Anatomia e Fisiologia Umana
 - Farmacologia ed Anestesiologia "Egidio Meneghetti"

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

- Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche
- Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
- Medicina Clinica e Sperimentale
- Neuroscienze
- Pediatria "Salus Pueri"
- Scienze Biomediche Sperimentali
- Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
- Scienze Chirurgiche Gastroenterologiche "Pier Giuseppe Cevese"
- Scienze Ginecologiche e della Riproduzione Umana
- Scienze Mediche e Chirurgiche
- Scienze Medico Diagnostiche e Terapie Speciali
- Scienze Oncologiche e Chirurgiche
- Specialità Medico-Chirurgiche

Art. 4 - Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 36. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCLM. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata con accertamento di profitto scritto e/o orale.
Le competenze degli atti medici verranno verificate con prove di carattere pratico.
I risultati degli stages (placement), se presenti, verranno verificati con attestazioni di frequenza.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

I risultati dei tirocini verranno verificati con acquisizione delle frequenze.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati / riconosciuti con riconoscimento di esame sostenuto all'estero, tenendo presente che il D.M. 26 luglio 2007 n. 386 prevede che vada ricercata la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative. I voti vengono trascritti con sistema ECTS. Tutte le indicazioni sulla mobilità studentesca sono reperibili all'indirizzo web del sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia, www.medicina.unipd.it secondo le seguenti indicazioni:

Offerta didattica - Corsi di laurea;

selezionare l'anno accademico;

selezionare la voce "CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO";

selezionare il Corso: "LMCU in Medicina e Chirurgia";

alla voce "MOBILITA' STUDENTESCA".

6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.

La frequenza dei corsi a scelta dello studente e il superamento della relativa verifica finale non comporta l'attribuzione di un voto, e l'acquisizione dei relativi CFU, per un totale di otto per ciascun studente, sarà attestata attraverso il termine "approvato".

7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCLM può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Può essere prevista la figura di un docente correlatore. La prova finale è costituita da un elaborato scritto e relativa discussione durante la seduta di laurea. Il contenuto della Tesi di Laurea può consistere in:
 - a) Una rassegna sintetica, con apporto critico personale da parte dello studente, delle conoscenze più aggiornate su un argomento bio-medico, o medico-giuridico o bioetica ben definito.
 - b) Una presentazione di dati epidemiologici o clinici raccolti al fine di valutare l'eziologia, o la patogenesi, o l'anatomia patologica, o la fisiopatologia, o la diagnosi, o la prognosi, o la terapia, o la storia naturale di una determinata malattia, o patologia o sindrome.
 - c) Un contributo di ricerca sperimentale su di un argomento biomedico.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

Quale che sia l'approccio adottato nella ricerca, sia esso di laboratorio o epidemiologico o clinico o medico- legale o bibliografico, nella sezione "Scopo della tesi" dovranno essere precisati il problema scientifico preso in considerazione e l'obiettivo o gli obiettivi che la ricerca si propone. E' indispensabile altresì che vengano adottate metodiche di ricerca appropriate e conformi alle attuali conoscenze scientifiche.

2. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA. Il CCLM predisporrà un apposito regolamento per l'espletamento della prova finale e la determinazione del voto finale di laurea, che sarà consultabile presso il sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia all'indirizzo web: www.medicina.unipd.it
3. La tesi di laurea potrà essere scritta in lingua inglese, previo accordo con il Presidente del CCLM. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro in lingua italiana, nonché delle didascalie delle figure.
4. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 6 - Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 360 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a) Del valore più elevato tra la media ponderata (MP) e quella aritmetica (MA), dei voti vi degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 pesati, in caso di media ponderata, con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente:

$$MP = (\sum v_i c_i / \sum c_i) 110/30$$

Per la composizione del voto viene utilizzata la media più alta tra quella ponderata e quella aritmetica.

- b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
 - c) dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera secondo il regolamento predisposto dal CCLMC di cui all'art. 5, comma 2, reperibile presso il sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia all'indirizzo www.medicina.unipd.it
3. Non è possibile conseguire la laurea in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (sei anni).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

TITOLO II
NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti indicati nell'Allegato 2 è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Lo studente può, su indicazione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, recuperare sino al 10% della mancata frequenza; alternativamente lo studente dovrà rifrequentare il corso per poter sostenere l'esame.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali di profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 8 - Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

**Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio,
da altri atenei, e riconoscimento crediti**

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito con le seguenti modalità:
 - a) Se il passaggio è richiesto da altro corso di studio (di questo o altro ateneo), lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria. L'iscrizione potrà avvenire al primo anno di corso, oppure anche ad un anno di corso successivo; in quest'ultimo caso l'iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione e alla valutazione e al riconoscimento della carriera pregressa.
 - b) Se il passaggio è richiesto dal corso di studio in Medicina e Chirurgia di altro ateneo, lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria per l'iscrizione al primo anno di corso. Nel caso invece della possibilità di iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, risultante dal riconoscimento della carriera pregressa, lo studente non dovrà sostenere la prova di ammissione, ma la sua iscrizione è comunque subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione.
2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCLM secondo i seguenti criteri:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari al 60%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM.
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari al 20%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari al 10%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM
3. In caso di riconoscimento, fatto salvo quanto stabilito dagli Organi di Ateneo, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo quanto indicato dalla apposita commissione del CCLM. Se la commissione del CCLM riconosce la necessità di dare un voto che non sia "APPROVATO", si potrà riconoscere il voto ottenuto nel Corso di Studi di provenienza.

Art. 10 -Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCLM, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con la valutazione e il numero di CFU che a loro compete, ma l'eventuale voto non contribuisce a determinare il voto di laurea, di cui all'art. 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. Non è previsto un piano di studio individuale.
3. I piani di studio di cui al comma 1, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

Art. 11 - Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

2. Per tale valutazione il CCLM si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico

1. Il CCLM attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCLM si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i sei anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

ALLEGATO 2.

L'Allegato 2 al Regolamento didattico è reperibile all'indirizzo web del sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia, www.medicina.unipd.it secondo le seguenti indicazioni:

- Offerta didattica - Corsi di laurea;
- selezionare l'anno accademico;
- selezionare la voce "CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO";
- selezionare il Corso: "LMCU in Medicina e Chirurgia";
- alla voce "Regolamento didattico" è presente l'Allegato 2.